

**Matteo Montanari**  
*Professore di Informatica giuridica*

COMPENDIO di  
**INFORMATICA  
GIURIDICA**

**II Edizione**  
**2025**



**Neldiritto**  
**Editore**

## Capitolo VI

# I contratti telematici internazionali: giurisdizione e legge applicabile

### SOMMARIO

1. Inquadramento generale: l'internazionalità del contratto telematico. – 2. Il sistema delle fonti per i contratti telematici internazionali. – 3. La *lex electronica* e il suo ruolo. – 4. La determinazione della competenza giurisdizionale. – 5. La legge applicabile ai contratti telematici internazionali. - 5.1 La scelta della legge regolatrice. - 5.2 Il criterio del collegamento più stretto. - 6. La tutela del consumatore nei contratti telematici internazionali B2C.

### 1. Inquadramento generale: l'internazionalità del contratto telematico

Il contratto concluso attraverso la rete telematica solleva complesse questioni relative all'identificazione sia del **giudice competente** a risolvere eventuali **controversie** (*forum*) sia della **legge applicabile** (*ius*). Tale problematica deriva dal tendenziale carattere transnazionale dei contratti telematici, caratterizzati dalla presenza di elementi di estraneità che collegano la fattispecie a più ordinamenti giuridici. La **rete telematica**, per sua natura, mette in relazione soggetti, beni e utilità collocabili in spazi giuridici diversi, moltiplicando gli elementi di estraneità rispetto ai contratti conclusi con mezzi tradizionali. Questo fenomeno rende particolarmente complessa la determinazione del quadro normativo di riferimento.

La problematica dell'internazionalità dei contratti telematici si è intensificata con la globalizzazione dei mercati e con la diffusione dell'e-commerce transfrontaliero. Secondo i dati della Commissione Europea, il valore del commercio elettronico B2C è cresciuto costantemente negli ultimi anni, raggiungendo circa 530 miliardi di euro nel 2023. Questo incremento degli scambi commerciali online ha amplificato le questioni relative alla determinazione della giurisdizione e della legge applicabile, rendendo necessario un approccio coordinato a livello internazionale.

### 2. Il sistema delle fonti per i contratti telematici internazionali

La disciplina dei contratti telematici internazionali si articola attraverso:

1. **norme di diritto internazionale privato e processuale** ("norme di conflitto"):
  - Legge 31 maggio 1995, n. 218 (riforma del sistema italiano di DIP);
  - Regolamento UE 1215/2012 ("Bruxelles I bis") sulla competenza giurisdizionale;
  - Regolamento CE 593/2008 ("Roma I") sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;
2. **diritto materiale uniforme**:
  - Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci (CISG);

- Convenzione dell'Aja del 2005 sugli accordi di scelta del foro;
- Convenzione dell'UNCITRAL sul commercio elettronico (1996);
- Convenzione delle Nazioni Unite sull'uso delle comunicazioni elettroniche nei contratti internazionali (2005);
- 3. **fonti extrastatali ("soft law"):**
  - principi UNIDROIT sui contratti commerciali internazionali (ultima edizione 2016);
  - principi di Diritto Europeo dei Contratti (PECL);
  - raccolte di usi del commercio internazionale (INCOTERMS);
  - *Lex electronica* e prassi della rete;
  - Raccomandazioni e linee guida dell'OCSE sul commercio elettronico;
  - *Model Law on Electronic Commerce* dell'UNCITRAL.

Questo complesso sistema di fonti normative riflette la crescente esigenza di armonizzazione delle regole applicabili ai contratti telematici internazionali. Tuttavia, la molteplicità di strumenti e la loro diversa natura giuridica (vincolante o meramente orientativa) possono generare incertezze nell'individuazione della disciplina applicabile.

### 3. La *Lex electronica* e il suo ruolo

Si è dibattuto sulla possibilità di individuare un ordinamento autonomo e autosufficiente della rete (la c.d. *lex electronica*), concepito come insieme di regole e prassi in uso nella comunità telematica.

Questa suggestiva ricostruzione, che richiama il dibattito sulla *lex mercatoria*, incontra tuttavia limiti significativi di fronte alle esigenze di giustizia manifestate dalle parti e all'incertezza applicativa. Più concretamente, le **regole extrastatali** convivono con l'applicazione degli **ordinamenti nazionali** o **sovrnazionali**, svolgendo funzioni integrative, interpretative o come modello di riferimento per i legislatori.

Il dibattito sulla *lex electronica* si inserisce nella più ampia riflessione sul **pluralismo giuridico** e sulla **frammentazione del diritto internazionale**. La progressiva affermazione di regimi normativi specifici per settore (come quello del commercio elettronico) mette in discussione il tradizionale monopolio statale della produzione normativa, favorendo l'emergere di nuove fonti di regolamentazione.

La *lex electronica*, come osservato da autorevole dottrina (Lessig, Johnson e Post), rappresenta un tentativo di **auto-regolamentazione** dello spazio virtuale che, tuttavia, non può prescindere dall'interazione con gli ordinamenti giuridici nazionali. Il *Code of Conduct for Electronic Commerce* del 1999 e le *Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce* dell'OCSE costituiscono esempi di questa tendenza all'autoregolamentazione, che tuttavia non raggiunge mai una completa autonomia rispetto agli ordinamenti statali.

#### 4. La determinazione della competenza giurisdizionale

Per i contratti telematici internazionali, la competenza giurisdizionale è determinata principalmente dal Regolamento 1215/2012/UE ("Bruxelles I bis"). In generale, i titoli di giurisdizione prevedono che il giudice italiano abbia il potere di decidere quando:

- il convenuto sia residente, domiciliato o processualmente rappresentato in Italia;
- quando le parti abbiano convenzionalmente accettato la giurisdizione del giudice italiano o il convenuto non eccepisca il difetto di giurisdizione;
- negli altri casi previsti dal Regolamento 1215/2012/UE.

Per controversie di modesto valore economico, è stata introdotta la possibilità di rivolgersi a organi di composizione extragiudiziale delle liti che operano per via telematica (cyberarbitration). L'Unione Europea promuove inoltre il ricorso a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) e piattaforme di risoluzione online delle dispute (ODR), specialmente nei rapporti tra professionisti e consumatori.

La Direttiva 2013/11/UE sulle ADR e il Regolamento 524/2013/UE sulle ODR hanno creato un quadro normativo armonizzato per facilitare la risoluzione delle controversie transfrontaliere. La piattaforma ODR istituita dalla Commissione Europea nel 2016 ha gestito oltre 120.000 reclami nei primi tre anni di operatività, dimostrando l'importanza crescente di questi strumenti alternativi.

Un caso emblematico dell'applicazione dei criteri di giurisdizione ai contratti telematici è rappresentato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'UE nella causa C-498/16 (Maximilian Schrems contro Facebook Ireland Limited), dove la Corte ha affrontato la questione della qualificazione dell'utente come "consumatore" ai fini dell'applicazione delle norme protettive sulla competenza giurisdizionale.

#### 5. La legge applicabile ai contratti telematici internazionali

##### ■ 5.1 La scelta della legge regolatrice

Il criterio principale per determinare la legge applicabile è la scelta delle parti (*pactum de lege utenda*), prevista dall'art. 3 del Regolamento "Roma I". Questa scelta può essere:

- **espressa:** attraverso specifiche clausole contrattuali
- **tacita:** quando risulta in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze (es. clausola di deroga alla giurisdizione, specifici riferimenti a disposizioni di un determinato ordinamento, lingua del contratto)

La scelta può riferirsi all'intero contratto o solo a parti di esso (*dépeçage*) e può essere effettuata in qualsiasi momento, purché non ne sia inficiata la validità formale e non siano pregiudicati i diritti dei terzi.

Controversa è la possibilità per le parti di scegliere non un ordinamento statale ma regole di formazione non statale (Principi UNIDROIT, PECL, lex mercatoria). Il Regolamento